

Cassa di Previdenza – Fondo pensione dei dipendenti della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e delle altre Società del gruppo RAI – CRAIPI (2003)	Cassa di Previdenza – Fondo pensione dei dipendenti della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. e delle altre Società del gruppo RAI – CRAIPI (2009)
<p style="text-align: center;">STATUTO</p> <p>Art. 1 – Denominazione, sede, costituzione e durata</p> <p>1. L'Associazione denominata “CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI E DELLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO RAI”, di seguito denominata “Craipi”, ha sede presso la sede legale della RAI-Radiotelevisione Italiana, di seguito denominata RAI.</p> <p>2. La "Craipi", istituita con accordo sindacale del 18 dicembre 1989 e costituita con atto notarile del 22 dicembre 1989, è un'associazione ex artt. 36 e ss. cod.civ. e ha durata illimitata.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 – Finalità</p> <p>1. La "Craipi", che ha fine esclusivamente previdenziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestisce i trattamenti previdenziali 	<p style="text-align: center;">STATUTO</p> <p style="text-align: center;">PARTE I</p> <p style="text-align: center;">IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO PENSIONE CRAIPI</p> <p>Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede (ex art.1)</p> <p>1. L'Associazione denominata “CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI E DELLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO RAI”, di seguito denominata “Craipi”, è stata istituita con accordo sindacale del 18 dicembre 1989 e costituita con atto notarile del 22 dicembre 1989.</p> <p>2. La “Craipi” ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 33.</p> <p>3. La “Craipi” ha sede a Roma presso la sede legale della RAI-Radiotelevisione italiana, di seguito denominata RAI</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 - Forma giuridica (ex art.1, comma 2)</p> <p>1. La “Craipi” ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ex artt. 36 e ss. c.c. ed e' iscritta all'apposito albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 – Scopo (ex art.2)</p> <p>1. La “Craipi” ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine essa provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle</p>

complementari delle prestazioni pensionistiche pubbliche obbligatorie, a favore degli operai, impiegati, quadri e professori d'orchestra dipendenti a tempo indeterminato - di seguito denominati "DIPENDENTI" - della RAI e delle altre società del gruppo RAI (in quanto controllate ex art. 2359 c.c. e che aderiscano agli accordi aziendali sulla previdenza complementare), di seguito denominate "SOCIETÀ";

- amministra i contributi degli iscritti e delle SOCIETÀ conferiti in forza dell'accordo istitutivo del 18 dicembre 1989, dei successivi accordi collettivi, degli accordi sindacali del 28 giugno 2001 e 12 luglio 2001 e di successivi accordi integrativi e modificativi.

2. Essa è retta dalle norme di questo Statuto, dal Regolamento elettorale e dal Regolamento delle prestazioni che, allegati al presente Statuto, ne formano parte integrante e sostanziale, da quanto disposto dall'accordo istitutivo del 18 dicembre 1989, dall'atto costitutivo e dai successivi accordi integrativi e modificativi.

3. La "Craipi" non può avere altri scopi, non ha fini di lucro ed esercita la propria attività nel rispetto della legge. Ai sensi del d.lgs.124/1993 e successive modifiche ed integrazioni, la CRAIPI opera in conformità al criterio di capitalizzazione in regime di contribuzione definita.

risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

2. La "Craipi" non può avere altri scopi, non ha fini di lucro ed esercita la propria attività nel rispetto della legge.

PARTE II

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica (ex art.2, comma 3)

1. La "Craipi" opera in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche della "Craipi" è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 3 – Destinatari

1. Sono di diritto iscritti alla Craipi, con la decorrenza stabilita nell'accordo istitutivo del 18 dicembre 1989, cioè con decorrenza dal 1° gennaio 1989, i dipendenti a tempo indeterminato della RAI in servizio alla stessa data, nonché, dalla data di assunzione a tempo indeterminato, quelli assunti successivamente alla predetta data e sino al 28 aprile 1993, anche se trasferiti presso altre società del gruppo RAI che siano controllate dalla RAI ex art. 2359 c.c. ed aderiscano espressamente agli accordi relativi alla CRAIPI.

2. Sono altresì volontariamente iscritti:

- i dipendenti della RAI assunti a tempo indeterminato dopo il 28 aprile 1993, anche se trasferiti presso taluna delle altre SOCIETÀ', con decorrenza comunque non anteriore alla data di assunzione ed, in particolare, al 1° gennaio 1999 per coloro che siano stati assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 1998 e che abbiano manifestato la volontà di adesione entro il 30 novembre 1999, ovvero, se assunti successivamente, con la decorrenza indicata al comma 4;

- coloro che sono assunti a tempo indeterminato

Art. 5 – Destinatari (ex art. 3)

1. Fatta salva la facoltà di trasferimento di cui al comma 3, sono iscritti alla "Craipi":

- i dipendenti a tempo indeterminato (operai, impiegati, quadri e professori d'orchestra, di seguito denominati "DIPENDENTI") della RAI e delle altre società del gruppo RAI (in quanto controllate ex art. 2359 c.c. e che aderiscano agli accordi aziendali sulla previdenza complementare), di seguito denominate "SOCIETÀ", in servizio alla data del 1° gennaio 1989, nonché, dalla data di assunzione a tempo indeterminato, quelli assunti successivamente alla predetta data e sino al 28 aprile 1993, anche se trasferiti presso altre SOCIETÀ che aderiscano espressamente agli accordi relativi alla "Craipi";

- i dipendenti della RAI assunti a tempo indeterminato dopo il 28 aprile 1993, che abbiano volontariamente aderito, anche se trasferiti presso taluna delle altre SOCIETÀ', con le decorrenze previste dall'art. 28;

- con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2007 ed in attuazione dell'accordo sindacale del 28 giugno 2005, i dipendenti inseriti nei bacini di reperimento del personale a tempo determinato costituiti con gli accordi sindacali sottoscritti per detto personale, che abbiano volontariamente aderito.

2. Sono altresì iscritti alla "Craipi" i dipendenti della RAI o di Società del Gruppo di cui ai commi che precedono e che aderiscano con il conferimento tacito ex art. 8, c. 7, lett. b, n. 1, del d. lgs n. 252/05 (d'ora in avanti il Decreto) e successive modifiche ed integrazioni.

alle dipendenze delle SOCIETÀ medesime, con decorrenza comunque non anteriore alla data di assunzione ed, in particolare, al 1° gennaio dell'anno di approvazione del presente Statuto per i dipendenti che siano stati assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che abbiano manifestato la volontà di adesione entro il 30 novembre dell'anno di approvazione dello Statuto stesso, ovvero, se assunti in un anno successivo a quello della predetta approvazione, con la decorrenza indicata al comma 4.

2 bis) È in ogni caso fatta salva l'eventuale diversa decorrenza per i soggetti che abbiano trasferito una posizione individuale da altra forma di previdenza complementare alla CRAIPI.

3. Ai potenziali aderenti, prima dell'adesione, sarà consegnata una scheda informativa circa le caratteristiche della "Craipi" e le modalità di presa visione del relativo Statuto che sarà poi consegnato al lavoratore in occasione dell'iscrizione al fondo stesso.

4. Per coloro che intendano presentare la propria domanda di iscrizione alla CRAIPI, l'adesione al Fondo è produttiva di effetti con decorrenza dalla data di assunzione a tempo indeterminato, laddove la relativa domanda pervenga alla CRAIPI nello stesso mese dell'assunzione stessa; viceversa, qualora la domanda di adesione pervenga alla CRAIPI in data successiva al mese in cui è avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato, l'iscrizione avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo. E' fatta comunque salva la facoltà degli interessati di indicare una decorrenza successiva rispetto a quella prevista in relazione alla data in cui la relativa domanda pervenga alla CRAIPI. I dipendenti della RAI già iscritti alla CRAIPI e successivamente trasferiti presso altra Società del Gruppo, che non abbiano riscattato la propria posizione

(spostato all'art. 28)

(spostato all'art. 28)

contributiva, rimasta quindi in sospenso, mantengono l'iscrizione secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

5. L'iscrizione ed il relativo obbligo di contribuzione verranno a cessare:

A) in tutti i casi in cui il "dipendente" non rientri più nell'ambito dei soggetti destinatari di cui al precedente art. 3 e, segnatamente:

-in caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualsivoglia titolo;

-qualora il "dipendente" perda il diritto alla qualifica di quadro, impiegato, operaio o professore d'orchestra;

-qualora la società diversa dalla RAI presso la quale il "dipendente" è inquadrato perda la qualifica di controllata dalla RAI ex art. 2359 c.c. ovvero receda espressamente dagli accordi aziendali sulla previdenza complementare.

B) in caso di esercizio della facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione ai sensi dell'art. 10 comma 3-bis del Dlgs n. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni ovvero presso forme pensionistiche individuali ai sensi degli artt. 9 bis e 9 ter del d.lgs. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni e nei termini, per quanto di ragione, di cui all'art. 5 del Regolamento delle prestazioni, allegato sub A al presente statuto.

6. Per ciascun iscritto deve essere istituita una posizione individuale alla quale verranno imputati tutti i contributi versati mensilmente dalle società sia per quanto attiene alla quota a carico delle stesse sia per quella a carico del dipendente, ivi comprese le quote di trattamento di fine rapporto, ove dovute, nonché, pro quota, tutti gli altri utili o perdite eventualmente derivanti dalle attività statutarie.

7. Contestualmente alla disponibilità dei contributi predetti, la "Craipi" registrerà

3. L'iscrizione ed il relativo obbligo di contribuzione cessano in tutti i casi in cui il "dipendente" non rientri più nell'ambito dei soggetti destinatari di cui al presente articolo, sempre che non abbia optato per il mantenimento della posizione individuale in "Craipi" ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. e), e, segnatamente:

-in caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualsivoglia titolo;

-qualora il "dipendente" perda il diritto alla qualifica di quadro, impiegato, operaio o professore d'orchestra;

-qualora la Società diversa dalla RAI presso la quale il "dipendente" è inquadrato perda la qualifica di controllata dalla RAI ex art. 2359 c.c.. Al fine di salvaguardare la continuità della posizione previdenziale dell'iscritto, la società che si trovi nella situazione di cui al periodo precedente, può consentire il mantenimento dell'iscrizione alla "Craipi".

b) eliminato

(inserito nell'art. 9)

(inserito nell'art. 9)

direttamente i corrispondenti importi sui conti individuali degli iscritti.

Art. 9 - Entrate e prestazioni della "Craipi"

...omissis

2. Le disponibilità della "Craipi" devono essere integralmente impiegate con norme di oculata prudenza - secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, con particolare riguardo ai criteri di carattere generale, derivanti dal D.M. n. 703/1996 e nel rispetto delle disposizioni di legge, per la costituzione di rendite vitalizie e/o forme di investimento finanziario ai fini di quanto stabilito nell'accordo sub a), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

...omissis

Art. 11 - Spese di gestione

1. Le spese per la gestione della "Craipi" sono a carico della RAI e delle altre società proporzionalmente in relazione al numero degli

Art. 6 – Scelte di investimento (ex art. 9, comma 2)

1. Le disponibilità della "Craipi" devono essere integralmente impiegate con norme di oculata prudenza - secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo ai criteri di carattere generale, definiti dalla normativa vigente per la costituzione di rendite vitalizie e/o forme di investimento finanziario. Il Fondo è strutturato in una gestione monocomparto svolta in via diretta, che costituisce il comparto ordinario.

Le risorse finanziarie investite nel comparto ordinario sono allocate prevalentemente nelle seguenti classi di attività:

- gestioni patrimoniali
- titoli di stato
- titoli di debito
- quote di OICR
- polizze assicurative

2. E' inoltre prevista una gestione assicurativa, attuata tramite polizze sottoscritte con compagnie di assicurazioni, destinata ad accogliere il conferimento tacito del TFR ai sensi della normativa vigente. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire in qualunque momento la posizione individuale al comparto ordinario.

3. La nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 - Spese (ex art.11)

1. Le spese per la gestione della "Craipi" sono a carico della RAI e delle altre Società proporzionalmente in relazione al numero degli

iscritti, ad eccezione degli oneri tributari e di eventuali contribuzioni derivanti da obblighi di legge e/o comunque obbligatori, nonché degli eventuali compensi ai componenti degli organi collegiali e di quant'altro non strettamente connesso con le spese di gestione.

Art. 9 - Entrate e prestazioni della "Craipi"

1. Le entrate della "Craipi" sono costituite:
a) dalle contribuzioni corrisposte dagli iscritti e dalle società, con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo, e da quant'altro previsto in forza dell'accordo sindacale 18 dicembre 1989,

iscritti, ad eccezione degli oneri tributari e di eventuali contribuzioni derivanti da obblighi di legge e/o comunque obbligatori, che saranno posti a carico degli iscritti in percentuale sulle rispettive posizioni individuali.

2. Inoltre, sono poste a carico degli aderenti le spese indirette connesse alla gestione finanziaria, in percentuale del patrimonio del fondo, nonché le spese connesse alla fase di erogazione delle rendite.

3. Gli eventuali compensi ai componenti degli organi collegiali e di quant'altro non strettamente connesso con le spese di gestione sono posti a carico della RAI.

PARTE III

CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione e finanziamento (ex art. 9)

1. Il finanziamento della "Craipi" può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando; il versamento del TFR avviene con cadenza almeno annuale.

2. Salve successive variazioni della fonte istitutiva, la misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dalla stessa fonte istitutiva secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto

3. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando alla "Craipi", o di quote dello stesso, in accordo con la normativa vigente, secondo le casistiche riportate nella Nota informativa.

4. In particolare, le entrate della "Craipi" sono costituite:

a) dalle contribuzioni corrisposte dagli iscritti e dalle Società, con le decorrenze indicate dall'art. 28, come previsto dalle fonti istitutive specificamente riferite agli iscritti

dagli accordi sindacali del 28 giugno, 12 e 13 luglio 2001 e di successivi accordi integrativi e modificativi;

b) dalle quote di trattamento di fine rapporto (di seguito, per brevità, TFR) per gli iscritti dopo il 28 aprile 1993, così come di volta in volta stabilito dalla contrattazione collettiva;

c) dalla totalità dell'accantonamento di TFR di competenza degli iscritti di prima occupazione dopo il 28 aprile 1993;

d) dagli eventuali proventi derivanti dalla gestione finanziaria delle risorse della "Craipi".

e) dalle somme che l'iscritto abbia trasferito da altro fondo pensione.

... *omissis* ...

4. La "Craipi" è tenuta a comunicare annualmente ai singoli iscritti, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio, il totale dei contributi versati e la consistenza del proprio conto individuale al 31 dicembre dell'anno precedente.

fino al 28 aprile 1993 ed a quelli dal 29 aprile 1993;

b) dagli eventuali proventi derivanti dalla gestione finanziaria delle risorse della "Craipi";

c) dalle somme che l'iscritto abbia trasferito da altro fondo pensione.

5. Ferme restando le predette misure minime, riportate anche nella nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, con le modalità di cui alle fonti istitutive.

6. Le nuove adesioni alla "Craipi", realizzate tramite il solo conferimento del TFR maturando, esplicito o tacito che sia, non comportano l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro.

Il lavoratore che abbia aderito, in maniera tacita od esplicita, con il solo TFR può peraltro successivamente decidere di aderire con la contribuzione a proprio carico; in questo caso, avendone diritto, potrà beneficiare anche della contribuzione a carico dell'azienda nella misura prevista dagli iscritti in data successiva al 28 aprile 1993. Le decorrenze della contribuzione sono quelle previste dall'art. 28.

7. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione

dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando alla "Craipi".

E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione alla "Craipi" oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro e' tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative che saranno definite con apposito regolamento. Inoltre, l'azienda e' tenuta a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento finanziario del comparto ordinario della "Craipi", nonché alla valorizzazione delle polizze che lo compongono. Il Fondo riceve annualmente dalle compagnie assicurative la certificazione del rendimento da riconoscere a ciascuna polizza.

3. Le attività finanziarie che costituiscono il patrimonio del comparto ordinario sono valutate al valore di mercato.

Art. 9 - Entrate e prestazioni della "Craipi"

... *omissis* ...

3. Le prestazioni per gli iscritti sono disciplinate fondamentalmente dalle norme dell'allegato Regolamento sub A; tali prestazioni fanno carico alla "Craipi".

All. A)

Regolamento delle prestazioni per gli iscritti alla "Cassa di previdenza - Fondo pensione dei dipendenti della RAI Radiotelevisione Italiana Società per azioni e delle altre Società del gruppo RAI", di seguito denominata Craipi, costituita con atto notarile del 22 dicembre 1989.

Il presente Regolamento è parte integrante e sostanziale dello Statuto della Craipi e si applica a tutti gli iscritti il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto entro il 30 novembre 2001 e che non abbiano esercitato, entro la stessa data del 30 novembre 2001, ricorrendone i presupposti, l'opzione per la pensione integrativa di cui al Regolamento delle pensioni integrative del 19 dicembre 1972, vigente solo per le posizioni individuali indicate negli accordi del 28 giugno 2001 e 12 luglio 2001.

Art. 1

Hanno diritto al trattamento pensionistico complementare previsto dall'art. 2 del presente Regolamento gli operai, impiegati, quadri e professori d'orchestra dipendenti assunti a tempo indeterminato, di seguito denominati "dipendenti", già iscritti di diritto ovvero che hanno esercitato la facoltà di iscrizione alla Craipi in data successiva al 28 aprile 1993, al verificarsi, in alternativa, delle condizioni di seguito specificate:

- a) compimento dell'età prevista dall'INPS o dall'ENPALS per il pensionamento di vecchiaia ed in presenza di almeno cinque anni di contribuzione alla Craipi;
- b) cessazione dell'attività lavorativa, in presenza di contribuzione alla Craipi per almeno quindici anni e di un'età non più di dieci anni inferiore rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia INPS o ENPALS.

In ogni caso, il diritto alla prestazione complementare di vecchiaia sub a) o di

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche (ex art. 9, comma 3; ex art. 2 comma 1, 2; ex art. 1 e 3 Regolamento)

1. Il trattamento pensionistico complementare consiste in una rendita vitalizia, commisurata al conto nominativo individuale, così come risultante all'atto del pensionamento. Le modalità di attribuzione della rendita sono fissate dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della normativa vigente in materia.

2. Hanno diritto al trattamento pensionistico a carico della "Craipi" gli iscritti di cui all'art. 5.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

(eliminato: In ogni caso, il diritto alla prestazione pensionistica complementare è esigibile a condizione che i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro e possano effettivamente fruire delle corrispondenti prestazioni del regime pensionistico obbligatorio, con le decorrenze per questo previste).

L'iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del presente Statuto ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

5. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per

anzianità sub b) è esigibile a condizione che i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro e possano effettivamente fruire delle corrispondenti prestazioni del regime pensionistico obbligatorio, con le decorrenze per questo previste.

Art. 2

Il trattamento pensionistico complementare consiste in una rendita vitalizia, commisurata al conto nominativo individuale, così come risultante all'atto del pensionamento.

Sono parte integrante dell'accumulo patrimoniale di cui al comma 1 le somme che l'iscritto abbia trasferito da altro regime di previdenza complementare; in tale ipotesi l'iscritto conserva la pregressa anzianità di iscrizione, come previsto dall'art.3, comma 2, dello Statuto.

... omissis ...

4. E' facoltà del titolare del diritto richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare di propria pertinenza in capitale per un importo non superiore al cinquanta per cento del montante individuale maturato ovvero anche per l'intero, alle condizioni e nei termini di cui all'art.7, comma 6, lettera a) del d.lgs.124/93 e successive modifiche ed integrazioni. *(qualora l'importo annuo delle prestazioni pensionistiche in forma periodica risulti di ammontare inferiore al cinquanta per cento dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335).*

5. In alternativa a quanto precede, per il personale già iscritto alla CRAIPI alla data del 28 aprile 1993 resta confermata la possibilità di chiedere al momento della cessazione del rapporto di lavoro e di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni di previdenza integrativa l'intero capitale risultante nel conto individuale.

l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

(ex art. 2, comma 4 e 5 Regolamento)

6. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

7. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta ovvero disponibile presso la "Craipi", risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale. Per questi soggetti resta ferma la possibilità di optare sul montante individuale accantonato a far data dal 1° gennaio 2007 per l'applicazione della normativa di cui all'art. 23, comma 7, lett. c), del Decreto.

Art. 2, comma 3, regolamento

Le modalità di attribuzione della rendita di cui al precedente comma 1 sono fissate dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle indicazioni di leggi, regolamenti e del complesso delle disposizioni che, eventualmente tempo per tempo, disciplinano cogentemente la materia.

... *omissis* ...

Art. 3

La prestazione pensionistica in rendita di cui al primo comma dell'articolo precedente deve essere corrisposta da un'impresa di assicurazione, in forza di appositi accordi stipulati con la "Craipi".

Art. 5

In caso di cessazione dall'iscrizione alla Craipi senza che siano maturate le condizioni per l'accesso alle prestazioni pensionistiche complementari disciplinate dal presente Regolamento, l'iscritto può optare per:

a) il trasferimento del conto individuale complessivamente maturato ad altro fondo

8. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

9. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita (ex art. 3 Regolamento)

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita la "Craipi" stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. La "Craipi" può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale (ex art. 5 regolamento)

1. L'iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione alla "Craipi", può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione alla "Craipi".

pensione complementare cui egli acceda in relazione alla nuova attività esercitata;

b) il trasferimento ad una forma pensionistica individuale ai sensi degli artt. 9 bis e 9 ter del d.lgs. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

c) il riscatto del proprio conto individuale.

All'iscritto è posto a disposizione un capitale costituito dall'ammontare della contribuzione versata dal medesimo e dalle società e dalle quote di TFR conferite, nonché dai relativi rendimenti.

La corresponsione in capitale di cui al comma precedente è determinata con applicazione del metodo di remunerazione di cui all'art.2, terzo comma, del presente Regolamento.

Anche in costanza dei requisiti di partecipazione al fondo, l'iscritto ha la facoltà di trasferire l'intero conto individuale presso i fondi di cui ai precedenti punti a) e b) trascorsi tre anni di permanenza alla Craipi.

Art. 6

In caso di morte prima del pensionamento per vecchiaia del lavoratore iscritto alla "Craipi", la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori; in mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore iscritto al fondo, in assenza delle quali la posizione resta acquisita alla "Craipi". Modalità e termini del riscatto sono gli stessi di cui al precedente art.5, ultimo comma.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'iscritto, che perda i requisiti di partecipazione alla "Craipi" prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa **(eliminato: salvo l'effetto di cui all'art. 5, comma 3, lett. b)**

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi.

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 5;

d) riscattare per intero la posizione ai sensi dell'art. 14 comma 5 del d. lgs 252/05 ovvero per cause diverse dalle precedenti.

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, e con esclusione di ulteriore contribuzione a qualunque titolo.

(ex art. 6 Regolamento)

3. In caso di decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, resta acquisita alla "Craipi".

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

Art. 8

Gli adempimenti a carico della Craipi conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 5 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.

Art. 5, comma 5

La facoltà di trasferimento ovvero di riscatto della posizione individuale di cui al comma 1 e al comma 4, va esercitata da parte dell'iscritto, indirizzando alla Craipi, tramite lettera raccomandata, specifica domanda.

Art. 4

L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a, b, c e d del primo comma dell'art.31 della legge 5 agosto 1978 n.457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 27 dicembre n.449. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art.10, comma 1, lett.c del d.lgs.124/93. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma, sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. Le disposizioni che precedono si applicano solamente agli iscritti da data successiva al 28 aprile 1993.

(ex art. 8 Regolamento)

5. La "Craipi" provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto, con tempestività e comunque entro e non oltre il termine di 6 mesi dalla presentazione della richiesta.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione alla "Craipi".

(ex art. 5, comma 5 Regolamento)

7. La facoltà di trasferimento ovvero di riscatto della posizione individuale di cui al comma 1 e al comma 2, va esercitata da parte dell'iscritto, indirizzando alla "Craipi", tramite lettera raccomandata, specifica domanda.

Art. 13 - Anticipazioni

(ex art. 4 Regolamento)

1. L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate al lordo dell'imposizione fiscale, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento secondo modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV

PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 14 – Organi della CRAIPI (ex art. 4)

1. Sono Organi della “Craipi”:
- l'Assemblea **dei Delegati**;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Collegio dei Revisori;
 - il Responsabile del Fondo

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione (ex art. 5, commi 1-8)

1. L'Assemblea dei delegati, di seguito Assemblea, rappresenta l'universalità degli iscritti.

2. Gli iscritti saranno rappresentati nell'assemblea da loro delegati, **secondo quanto**

Art. 4 - Organi della Craipi

1. Sono organi della “Craipi”:
- l'Assemblea;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Collegio dei revisori.

Art. 5 - Organo rappresentativo degli iscritti

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli iscritti.

2. Gli iscritti saranno rappresentati nell'assemblea da loro delegati, uno ogni

duecento iscritti.

3. La individuazione dei delegati, che comporterà l'attribuzione ad essi di pieni poteri per ciò che concerne le decisioni da assumere in sede assembleare, avverrà mediante votazione da parte degli iscritti, ciascuno presso la propria società o il proprio ambito di appartenenza: Direzione Generale, Sede o Centro, con la predetta percentuale.

4. Le suddette elezioni vengono effettuate sulla base del Regolamento di cui all'allegato B); le modifiche al predetto Regolamento dovranno essere approvate dall'assemblea straordinaria dei delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione della CRAIPI, previa l'acquisizione del parere favorevole delle parti istitutive del fondo.

5. Ogni delegato ha diritto ad un voto.

6. I delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

7. Alle assemblee intervengono anche i membri del Consiglio di amministrazione, senza facoltà di voto.

8. I revisori intervengono alle assemblee, senza facoltà di voto.

Art. 5 - Organo rappresentativo degli iscritti

... *omissis* ...

stabilito dal Regolamento Elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.

3. La individuazione dei delegati, che comporterà l'attribuzione ad essi di pieni poteri per ciò che concerne le decisioni da assumere in sede assembleare, avverrà mediante votazione da parte degli iscritti **(eliminato: ciascuno presso la propria società o il proprio ambito di appartenenza: Direzione Generale, Sede o Centro, con la predetta percentuale).**

4. Le suddette elezioni vengono effettuate sulla base del suddetto **Regolamento Elettorale (eliminato: le modifiche al predetto Regolamento dovranno essere approvate dall'assemblea straordinaria dei delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione della CRAIPI, previa l'acquisizione del parere favorevole delle parti istitutive della "Craipi").**

5. Ogni delegato ha diritto ad un voto e **potrà essere destinatario di non più di una delega.**

6. I delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora uno dei delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme a riguardo stabilite dal regolamento elettorale. Il delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai delegati in carica all'atto della sua elezione.

7. Alle assemblee intervengono anche i membri del Consiglio di amministrazione, senza facoltà di voto.

8. I revisori intervengono alle assemblee, senza facoltà di voto.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

(ex art. 5, commi 9, 15-16)

9. L'assemblea potrà essere ordinaria o straordinaria.

... *omissis* ...

15. L'assemblea ordinaria approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, elegge i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori di propria competenza, nomina la società di revisione contabile su proposta del Consiglio di Amministrazione e delibera su questioni di volta in volta proposte all'ordine del giorno.

16. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto – fatte salve le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione e di cui all'art.6, comma 10, lettera e) - e sullo scioglimento della "Craipi"; in tali casi l'assemblea si considera validamente costituita con la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno i due terzi degli iscritti e le delibere dovranno essere approvate con il voto favorevole di tanti delegati che rappresentino il 50% più uno degli iscritti.

Art. 5 - Organo rappresentativo degli iscritti

... *omissis* ...

18. L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione in Italia, anche fuori della sede legale, negli uffici che saranno di volta in volta resi noti nella relativa comunicazione. Questa deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione e deve contenere l'elenco degli argomenti in discussione, nonché la data per l'eventuale seconda convocazione.

19. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione, entro il 30 giugno del bilancio di esercizio.

1. L'assemblea potrà essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, elegge i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori di propria competenza, nomina la società di revisione contabile su proposta del Consiglio di amministrazione e delibera su questioni di volta in volta proposte all'ordine del giorno. L'Assemblea conferisce inoltre l'incarico del controllo contabile ad una società esterna di revisione.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto – fatte salve le modifiche approvate dal Consiglio di amministrazione di cui all'art. 21, comma 2, lettera d) - e sullo scioglimento della "Craipi"; in tali casi l'assemblea si considera validamente costituita con la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno i due terzi degli iscritti e le delibere dovranno essere approvate con il voto favorevole di tanti delegati che rappresentino il 50% più uno degli iscritti.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni (ex art. 5, commi 10-14, 17, 18-20)

1. L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione in Italia, anche fuori della sede legale, nei locali che saranno di volta in volta resi noti nella relativa comunicazione. Questa deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione e deve contenere l'elenco degli argomenti in discussione, nonché la data per l'eventuale seconda convocazione.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione, entro il 30 aprile del bilancio di esercizio.

20. Le assemblee ordinaria e straordinaria saranno convocate, inoltre, quando ne facciano richiesta almeno tre membri del Consiglio, o il Collegio dei revisori, o il 20% dei delegati.

... *omissis* ...

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento del 50% più uno dei delegati in prima convocazione e del 20% dei delegati in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole di tanti delegati che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.

11. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con l'intervento del 50% più uno dei delegati. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

12. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di sua mancanza, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

13. Nomina altresì un Segretario.

14. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

... *omissis* ...

17. Ogni delibera di modifica di questo Statuto avrà efficacia se non in contrasto con gli accordi sindacali in materia e dovrà essere sottoposta all'approvazione della Commissione di Vigilanza.

Art. 6 - Organo di Amministrazione

1. La "Craipi" è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da otto membri,

3. Le assemblee ordinaria e straordinaria saranno convocate, inoltre, quando ne facciano richiesta motivata almeno tre membri del Consiglio, o il Collegio dei revisori, o il 10% dei delegati.

4. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento del 50% più uno dei delegati in prima convocazione e del 20% dei delegati in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole di tanti delegati che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.

5. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con l'intervento del 50% più uno dei delegati. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di sua mancanza, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

7. L'assemblea nomina altresì un Segretario.

8. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione (ex art.6)

1. La "Craipi" è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da otto membri,

quattro dei quali nominati dalla RAI e quattro eletti dall'Assemblea dei delegati in rappresentanza degli iscritti sulla base di liste predefinite.

2. Le liste sono predisposte dalle Organizzazioni sindacali istitutive ovvero firmatarie degli accordi relativi alla CRAIPI e che hanno concorso alla costituzione dell'Assemblea dei Delegati.

3. Le liste devono essere composte da un numero di candidati fino ad un massimo pari al numero dei consiglieri effettivi eleggibili più un eventuale "supplente" per ogni effettivo. Per ogni lista saranno eletti tanti consiglieri quante volte il quoziente elettorale (rapporto tra voti validi e numero dei consiglieri da eleggere) risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati, fino a concorrenza del numero dei candidati presentati; in caso di insufficienza del quoziente, sarà valido il maggior numero di resti ed, inoltre, a parità di resti fra liste diverse si ricorrerà al sorteggio. A seguito dell'assegnazione dei posti disponibili per ciascuna lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze nelle rispettive liste e, a parità di preferenze tra candidati della medesima lista, si procederà secondo la successione dei nominativi della lista stessa. Nel caso di lista unica l'attribuzione dei seggi avverrà sulla base delle preferenze riportate dai candidati.

4 I candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

5. Il 50% dei membri del Consiglio di amministrazione potrà anche non essere iscritto

quattro dei quali nominati dalla RAI e quattro eletti dall'Assemblea dei delegati in rappresentanza degli iscritti sulla base di liste predefinite.

2. Le liste sono predisposte dalle Organizzazioni sindacali istitutive ovvero **firmatarie del CCL per la RAI e le aziende del Gruppo che abbiano altresì sottoscritto gli accordi** relativi alla "Craipi" e che hanno concorso alla costituzione dell'Assemblea dei delegati.

3. Le liste devono essere composte da un numero di candidati fino ad un massimo pari al numero dei consiglieri effettivi eleggibili più un eventuale "supplente" per ogni effettivo. Per ogni lista saranno eletti tanti consiglieri quante volte il quoziente elettorale (rapporto tra voti validi e numero dei consiglieri da eleggere) risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati, fino a concorrenza del numero dei candidati presentati; in caso di insufficienza del quoziente, sarà valido il maggior numero di resti ed, inoltre, a parità di resti fra liste diverse si ricorrerà al sorteggio. A seguito dell'assegnazione dei posti disponibili per ciascuna lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze nelle rispettive liste e, a parità di preferenze tra candidati della medesima lista, si procederà secondo la successione dei nominativi della lista stessa. Nel caso di lista unica l'attribuzione dei seggi avverrà sulla base delle preferenze riportate dai candidati.

4. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente che devono sussistere all'atto dell'insediamento e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità come definite dalla normativa vigente.

5. Il 50% dei membri del Consiglio di amministrazione **dovrà essere iscritto alla**

alla "Craipi". Tale percentuale è ripartibile tra le due componenti che formano il Consiglio di amministrazione, fermo restando che ciascuna componente deve avere almeno un membro iscritto alla CRAIPI.

6. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione che lo sceglie fra i membri di designazione della RAI.

7. Il Presidente ha la rappresentanza legale della "Craipi" e può, per determinati atti, delegare i propri poteri ad altri membri del Consiglio.

8. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da uno degli altri membri designati dalla RAI.

Art.. 8 – Requisiti, durata e modalità del mandato degli Organi di amministrazione e Controllo

... *omissis* ...

2. Gli organi di amministrazione e controllo e, per essi, gli Amministratori ed i Revisori durano in carica tre anni dalla data di nomina da parte dell'Assemblea dei delegati. Il mandato può essere rinnovato.

Art.. 8 – Requisiti, durata e modalità del mandato degli Organi di amministrazione e Controllo

1. I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori debbono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità nei termini di cui all'art. 14 del decreto del

"Craipi" o comunque essere dipendente da una Società del Gruppo RAI. Tale percentuale è ripartibile tra le due componenti che formano il Consiglio di amministrazione, fermo restando che **almeno due componenti del Consiglio di amministrazione siano iscritti alla "Craipi", uno di parte aziendale, uno di parte sindacale.**

6. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

(inserito all'art. 22)

(inserito all'art. 22)

(ex art.8, comma 2)

7. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati **per un massimo di tre mandati. (eliminato: Il Mandato può essere rinnovato)**

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

(ex art 8, commi 1, 3-7)

1. I membri del Consiglio di amministrazione **(eliminato: e del Collegio dei revisori)** debbono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità di cui alla normativa vigente. Il venir meno di detti requisiti nel corso del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 14 gennaio 1997, n. 211. Il venir meno di detti requisiti nel corso del mandato comporta la decadenza dall'incarico.

... *omissis* ...

3. Quando durante tale periodo vengano a cessare dall'incarico, per qualsiasi ragione, uno o più membri degli organi di amministrazione e controllo:

- se trattasi di membro designato dalla RAI, quest'ultima lo sostituisce;

- se trattasi di membro eletto dagli iscritti subentra il relativo "supplente", a norma del precedente art. 6 comma 3. In caso di carenza dei supplenti, i Consiglieri in carica dovranno senza indugio convocare l'Assemblea dei Delegati affinché proceda alla elezione dei Consiglieri mancanti, secondo la procedura di cui al citato art.6, comma 3; qualora tale esaurimento riguardi i supplenti dell'organo di amministrazione, l'elezione dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art.6, comma 5.

4. I membri degli organi collegiali di cui al comma precedente durano in carica sino al termine del triennio in corso.

... *omissis* ...

mandato comporta la decadenza dall'incarico.

2. Quando durante tale periodo vengano a cessare dall'incarico, per qualsiasi ragione, uno o più membri degli organi di amministrazione e controllo:

- se trattasi di membro designato dalla RAI, quest'ultima lo sostituisce **nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 18, comma 5;**

- se trattasi di membro eletto dagli iscritti subentra il relativo "supplente", a norma del precedente art. 18 comma 3. In caso di carenza dei supplenti, i Consiglieri in carica dovranno senza indugio convocare l'Assemblea dei delegati affinché proceda alla elezione dei Consiglieri mancanti, secondo la procedura di cui al citato art. 18, comma 3; qualora tale esaurimento riguardi i supplenti dell'organo di amministrazione, l'elezione dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art. 18, comma 5.

3. (eliminato)

4. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda al rinnovo della parte dell'organo di loro competenza ed investire la RAI della nomina dei restanti membri.

6. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata

5. La "Craipi" non corrisponde ai membri degli organi collegiali compenso alcuno, se tale incarico è ricoperto da iscritti.

6. Per i membri del Consiglio di amministrazione che siano iscritti alla "Craipi" costituisce causa di decadenza dalla carica il venir meno dell'iscrizione, nel solo caso in cui il 50% dell'intero Consiglio di amministrazione sia già costituito da componenti non iscritti alla "Craipi".

7. L'assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione può costituire per i membri del Consiglio e per i Revisori causa di decadenza.

Art. 6 - Organo di Amministrazione

... *omissis* ...

9. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della "Craipi" con i più ampi poteri consentiti dalla legge e da questo Statuto.

d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei revisori, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

7. La "Craipi" non corrisponde ai membri degli organi collegiali compenso alcuno, se tale incarico è ricoperto da iscritti; per i non iscritti il Consiglio di amministrazione potrà riconoscere eventuali compensi.

8. Il venir meno della condizione di dipendente delle Società del Gruppo RAI e/o dell'iscrizione alla "Craipi", costituisce causa di decadenza dall'incarico, nel solo caso in cui vengano meno le condizioni dell'art. 18, comma 5.

9. L'assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione **costituisce** per i membri del Consiglio **(eliminato: e per i revisori)** causa di decadenza.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni (ex art. 6, commi 9-11)

1. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della "Craipi" con i più ampi poteri consentiti dalla legge e da questo Statuto.

10. In particolare spetta al Consiglio:

- a) redigere il bilancio annuale preventivo e consuntivo e la relazione da sottoporre all'assemblea dei delegati entro il 30 giugno;
- b) applicare norme e modalità per gli impieghi delle risorse finanziarie della "Craipi" in armonia con quanto disposto dalle norme di legge, dalle disposizioni attuative in materia di investimenti;
- c) autorizzare la stipula degli atti relativi agli impieghi di cui al precedente punto b), conferendo i relativi poteri.
- d) proporre all'approvazione dell'assemblea dei delegati gli eventuali compensi per i componenti "esterni" degli organi di amministrazione e controllo.
- e) adeguare le disposizioni statutarie del fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di fonti secondarie e delle fonti istitutive, nonché di sopravvenute istruzioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Le modifiche di cui sopra sono soggette all'approvazione della Commissione di Vigilanza e, alla prima riunione utile, sono portate alla conoscenza dell'Assemblea.

11. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un Segretario che può anche non essere membro del Consiglio stesso.

Art. 6 - Organo di Amministrazione

2. In particolare spetta al Consiglio:

- a) redigere il bilancio annuale preventivo e consuntivo e la relazione da sottoporre all'assemblea dei delegati entro il 30 giugno;
- b) applicare norme e modalità per gli impieghi delle risorse finanziarie della "Craipi" in armonia con quanto disposto dalle norme di legge, dalle disposizioni attuative in materia di investimenti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6;
- c) autorizzare la stipula degli atti relativi agli impieghi di cui al precedente punto b), conferendo i relativi poteri;

d) adeguare le disposizioni statutarie della "Craipi" in caso di sopravvenienza di disposizioni di legge, di fonti secondarie e delle fonti istitutive, nonché di sopravvenute istruzioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, sulla scorta della normativa vigente, ovvero predisporre le variazioni al presente Statuto, ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea ed in particolare il regime di scelte dell'investimento. Le modifiche di cui alla presente lettera sono trasmesse alla COVIP e, alla prima riunione utile, portate alla conoscenza dell'Assemblea.

e) deliberare sulle materie di competenza, ivi incluse le comunicazioni e reclami degli iscritti di cui all'art. 30.

f) riferire alla COVIP in caso di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, comunicando i provvedimenti ritenuti necessari a salvaguardare l'equilibrio medesimo.

3. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un Segretario che può anche non essere membro del Consiglio stesso.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità (ex art 6, commi 12-18)

... *omissis* ...

12. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno con non oltre 7 mesi di intervallo tra una riunione e l'altra, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio dei revisori.

13. La convocazione sarà effettuata dal Presidente per iscritto, salvo casi di particolare urgenza, con almeno cinque giorni di preavviso, indicando la data, l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

14. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

15. Il Collegio dei revisori deve essere invitato a parteciparvi.

16. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

17. Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere verbalizzate su un apposito libro.

18. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno con non oltre 7 mesi di intervallo tra una riunione e l'altra, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio dei revisori.

2. La convocazione sarà effettuata dal Presidente per iscritto, salvo casi di particolare urgenza, con almeno cinque giorni di preavviso, indicando la data, l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

4. Il Collegio dei revisori deve essere invitato a parteciparvi.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere verbalizzate su un apposito libro.

7. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario

8. Gli Amministratori debbono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidariamente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni degli articoli 2391, comma 1, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2629-bis del Codice Civile.

Art. 6 - Organo di Amministrazione

... *omissis* ...

6. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione che lo sceglie fra i membri di designazione della RAI.

7. Il Presidente ha la rappresentanza legale della "Craipi" e può, per determinati atti, delegare i propri poteri ad altri membri del Consiglio.

8. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da uno degli altri membri designati dalla RAI.

Art. 22 – Presidente (ex art. 6, commi 6-8)

1. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione che lo sceglie fra i membri di designazione della RAI.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della "Craipi" e può, per determinati atti, delegare i propri poteri ad altri membri del Consiglio.

3. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione della "Craipi".

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da uno degli altri membri designati dalla RAI.

Art. 23 – Il responsabile del Fondo

1. Il responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione. Egli deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

2. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

3. Il Consiglio di amministrazione deve accertare il possesso in capo al responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

4. Il responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

5. Spetta in particolare al responsabile del Fondo:

Art. 7 - Organo di controllo

1. La gestione della "Craipi" è controllata da un Collegio di revisori composto da quattro membri effettivi e due supplenti; due membri effettivi e uno supplente sono designati dalla RAI e i restanti sono eletti dall'Assemblea dei delegati in rappresentanza degli iscritti, sulla base di liste predefinite, con gli stessi criteri e modalità previsti dal precedente art. 6 commi 2, 3 e 4 per i membri del Consiglio di amministrazione elettivi.

2. I membri del Collegio dei revisori devono essere necessariamente iscritti al registro dei

- verificare che la gestione della "Craipi" sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria della "Craipi";
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva della "Craipi" e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

6. Il responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio della "Craipi", i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 - Collegio dei revisori – Criteri di costituzione, attribuzioni, modalità i funzionamento, responsabilità e decadenza (ex art.7)

1. La gestione della "Craipi" è controllata da un Collegio di revisori composto da quattro membri effettivi e due supplenti; due membri effettivi e uno supplente sono designati dalla RAI e i restanti sono eletti dall'Assemblea dei delegati in rappresentanza degli iscritti, sulla base di liste predefinite, con gli stessi criteri e modalità previsti dal precedente art. 18, commi 2, 3 e 4 per i membri del Consiglio di amministrazione elettivi; i revisori potranno anche non essere iscritti alla "Craipi".

(ex art. 8, comma 2)

I revisori durano in carica tre anni dalla data di nomina da parte dell'Assemblea dei delegati. Il mandato può essere rinnovato per un massimo di tre mandati.

2. I membri del Collegio dei revisori devono essere necessariamente iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di

revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

3. Il Collegio nomina un Presidente, scegliendolo fra i due membri eletti dall'assemblea dei delegati.

4. Il Collegio opera in conformità all'art. 2403 del codice civile ed alla disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla Commissione di vigilanza di cui all'art.16 del decreto legislativo 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni circa eventuali anomalie riscontrate. Il Collegio svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- b) accertare l'eventuale consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- c) procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo;
- d) esaminare i bilanci annuali, sui quali riferisce per iscritto all'Assemblea;
- e) vigilare la corretta tenuta delle posizioni individuali degli iscritti.

5. I Revisori potranno anche non essere iscritti alla "Craipi".

6. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

grazia e giustizia.

I membri del Collegio dei revisori debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui alla normativa vigente. Il venir meno di detti requisiti nel corso del mandato comporta la decadenza dall'incarico.

Il sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo e' sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

3. Il Collegio nomina un Presidente, scegliendolo fra i due membri eletti dall'assemblea dei delegati.

4. Il Collegio ha i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile.

5. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto. **L'assenza ingiustificata ad almeno due sedute consecutive del Consiglio e/o del Collegio, costituisce per i revisori causa di decadenza dall'incarico.**

7. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta; peraltro, il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso

6. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta; peraltro, il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

7. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare a COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

8. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 cod. civ., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

9. Il controllo contabile e' affidato ad una Società di revisione.

Art. 25 – Gestione amministrativa

1. Oltre quanto previsto all'art. 6, alla "Craipi" spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare alla "Craipi" compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti affidatari dei singoli investimenti e con le compagnie di assicurazione **(eliminato: finché il Consiglio non disporrà il successivo adeguamento di cui all'art. 6 comma 1 del presente Statuto)**;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti; il monitoraggio dell'evoluzione normativa del sistema, ai fini della predisposizione di

opportuni mutamenti nella prassi e nell'assetto statutario;

h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, la "Craipi" adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti della "Craipi" e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 26 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione della "Craipi" cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente della "Craipi" sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei revisori.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio della "Craipi" sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 12 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio (ex art. 12)

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo annuale, quello preventivo per l'anno successivo, nonché la relazione di cui al precedente art. 6 comma 10 lett. a).

3. Il bilancio della "CRAIPI" deve essere certificato da parte di società di revisione di cui all'art.161 del d.lgs.58/98.

2. Entro **quattro** mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo annuale, nonché la relazione di cui al precedente art. 20, comma 2, lett. a). **Il bilancio e' accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei revisori e da quella della Società di revisione.**

3. Il bilancio della "Craipi" deve essere certificato da parte di società di revisione di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58/98, all'uopo incaricata dall'Assemblea.

PARTE V

RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 28 – Modalità e decorrenza dell'adesione

1. Per coloro che intendano presentare la propria domanda di iscrizione alla "Craipi", l'adesione alla "Craipi" medesima, per quanto riguarda la contribuzione a carico delle parti ex-art. 8, comma 1, del presente Statuto:

- ha effetto con decorrenza dalla data di assunzione a tempo indeterminato, ovvero a termine per il personale inserito nei bacini di reperimento, laddove la relativa domanda pervenga alla "Craipi" nello stesso mese dell'assunzione;

- ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese ancora successivo qualora la domanda pervenga alla "Craipi" in data successiva al mese in cui è avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato o a termine e l'aderente non abbia optato per la sola iscrizione con il TFR.

2. L'adesione alla "Craipi" avviene su moduli predisposti dalla "Craipi" o su documenti di contenuto corrispondente conformi alla normativa vigente, e deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

3. All'atto dell'adesione la "Craipi" verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

4. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla "Craipi".

5. La domanda di adesione è presentata da chi la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna sia il lavoratore che il datore di lavoro nei confronti della "Craipi"; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. La "Craipi" rilascerà all'aderente, per accettazione, copia sottoscritta della domanda di adesione.

6. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere effettuate secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione e corredate di ogni elemento da quest'ultimo ritenuto necessario.

7. Sempre con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, le Società del gruppo devono altresì comunicare comunque alla "Craipi" ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro col dipendente iscritto alla "Craipi".

8. In caso di conferimento tacito del TFR la "Craipi", sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'interessato l'avvenuta iscrizione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 29 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La "Craipi" mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto della "Craipi", la Nota informativa, il bilancio e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della "Craipi". Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'iscritto una

Art. 13 – Controversie

1. Le controversie fra gli iscritti e tra questi e la “Craipi”, inerenti ai rapporti associativi ed al funzionamento dell’associazione, saranno sottoposte alla decisione di tre arbitri da nominarsi, entro trenta giorni dalla richiesta formulata da una delle parti interessate alla devoluzione della controversia ad arbitrato, uno ciascuno dalle stesse parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già designati; in caso di disaccordo sul nome, esso dovrà essere designato dal Presidente del Tribunale di Roma.

2. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

3. Resta salva l’impugnativa ai sensi dell’art. 827 c.p.c. così come sostituito dall’art. 19 della legge 5 gennaio 1994, n. 25.

comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull’andamento della gestione.

Art. 30 – Comunicazioni e reclami

1. Con le delibere di cui all’art. 20, comma 2, lett. e), la “Craipi” definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

Art. 31 – Controversie - Clausola compromissoria (ex art. 13)

1. Le controversie fra gli iscritti e tra questi e la “Craipi”, inerenti ai rapporti associativi ed al funzionamento dell’associazione, saranno sottoposte alla decisione di tre arbitri da nominarsi, entro trenta giorni dalla richiesta formulata da una delle parti interessate alla devoluzione della controversia ad arbitrato, uno ciascuno dalle stesse parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già designati; in caso di disaccordo sul nome, esso dovrà essere designato dal Presidente del Tribunale di Roma.

2. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

3. Resta salva l’impugnativa ai sensi dell’art. 827 c.p.c. così come sostituito dall’art. 19 della legge 5 gennaio 1994, n. 25.

PARTE VI NORME FINALI

Art. 32 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria della “Craipi” e sottoposte all’approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si

rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP, in base alle disposizioni dell'art. 20, comma 2, lettera d).

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Art. 33 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. La "Craipi" si scioglie ed è messa in liquidazione in caso di:

- disdetta della fonte istitutiva e delle sue successive integrazioni e modificazioni, non seguita da altre intese;
- sopravvenienza delle situazioni di incompatibilità dedotte nella predetta fonte istitutiva o di eventi che rendano comunque impossibili gli scopi ovvero il funzionamento della "Craipi";
- conforme accordo tra le parti istitutive.

2. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi della "Craipi", nonché alla COVIP, tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento della "Craipi".

3. In caso di liquidazione della "Craipi", l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle iniziative ed intese che al riguardo siano assunte dalle parti istitutive, nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 34 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

REGOLAMENTO ELETTORALE CRAIPI

Art. 1: ASSEMBLEA DEI DELEGATI

1. A norma dell'art. 15 dello Statuto, l'Assemblea dei Delegati è costituita da un numero di componenti pari al numero **complessivo** dei soci, dipendenti a tempo indeterminato della RAI e delle altre società del gruppo RAI (quali controllate ex art. 2359 c.c. e che aderiscano agli accordi aziendali sulla previdenza complementare), iscritti alla CRAIPI diviso per 200.
2. I Delegati eletti a norma del presente regolamento rimangono in carica 3 anni.
3. Si verifica la decadenza dall'incarico di Delegato nelle ipotesi di cui all'art. 15, comma 6 dello Statuto, nonché nell'ipotesi di perdita di taluno dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
4. Fermo quanto previsto al comma precedente, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per qualunque causa che non sia il licenziamento o l'assunzione di incarichi incompatibili (es. nomina a dirigente, prestazione attività in favore di società concorrente, ecc.), i Delegati eletti potranno mantenere l'incarico fino al termine del mandato, qualora ne facciano richiesta scritta pervenuta al Presidente della CRAIPI, a pena di decadenza, entro cinque giorni dall'ultimo giorno di servizio; il Consiglio di Amministrazione, alla prima assemblea utile, comunicherà l'accoglimento della domanda o gli eventuali motivi di diniego, informandone l'interessato ed i Delegati.
5. Nei casi in cui nel corso del triennio vengano a cessare dalla carica uno o più Delegati, subentra nella carica il soggetto risultante primo dei non eletti nella lista a cui risulta assegnato il Delegato uscente. I subentranti restano in carica sino al termine del triennio in corso.
6. Qualora, per effetto delle sostituzioni di cui ai commi precedenti, la composizione originaria dell'Assemblea risulti modificata per oltre il 50%, dovranno essere indette anticipatamente nuove elezioni per il rinnovo dell'intera Assemblea dei Delegati. In tale caso, l'Assemblea dei Delegati integrata con i sostituti dei Delegati originariamente eletti resta in carica sino all'effettuazione delle nuove elezioni, svolgendo compiti di ordinaria amministrazione.

Art. 2: ELETTORATO ATTIVO

1. Sono elettori tutti i soci iscritti alla CRAIPI che siano dipendenti a tempo indeterminato delle società, che risultano formalmente iscritti alla CRAIPI al primo giorno del mese precedente a quello della data di indizione delle elezioni e che abbiano effettuato almeno il primo versamento contributivo.
2. **Sono altresì elettori i soci iscritti alla CRAIPI ed inseriti nei bacini di reperimento del personale a tempo determinato ai sensi degli accordi sindacali in materia, sempreché risultino iscritti al Fondo al primo giorno del mese precedente a quello della data di indizione delle elezioni e che abbiano effettuato almeno il primo versamento contributivo.**

Art. 3: ELETTORATO PASSIVO

1. Possono essere eletti tutti i soci iscritti alla CRAIPI che siano dipendenti a tempo indeterminato delle società, **nonché appartenenti ai bacini di reperimento del personale a tempo determinato ai sensi degli accordi sindacali in materia**, che risultano formalmente iscritti alla CRAIPI ed in regola con il relativo versamento dei contributi al primo giorno del mese precedente a quello della data di indizione delle elezioni.

2. La candidatura dovrà essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione del candidato che attesti di possedere i requisiti di onorabilità e di non essere incorso in alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 5 del D.M. 15 maggio 2007, n. 79 ed all'art. 2382 c.c.

Art. 4: INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni vengono indette dal Consiglio di Amministrazione della CRAIPI non oltre il 34° mese di permanenza in carica dell'Assemblea dei Delegati e comunque devono essere effettuate non oltre 60 gg. dalla decadenza del mandato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che ne fissa la data di svolgimento ed il numero dei Delegati eleggibili determinato ai sensi del precedente art. 1, comma 1.

2. Nell'eventualità che il Consiglio di Amministrazione non provveda nel termine sopra indicato, si sostituiranno ad esso le parti stipulanti l'Accordo istitutivo della CRAIPI congiuntamente o disgiuntamente.

3. La procedura elettorale si intende avviata con l'invio – a cura di chi ha indetto le elezioni – alle parti istitutive, nonché alle parti aderenti e, solo nell'ipotesi di cui al comma precedente, al Consiglio di Amministrazione della CRAIPI, della comunicazione della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

4. Dovranno intercorrere minimo quarantacinque giorni tra la data di avvio della procedura elettorale e la data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.

5. Ciascuna parte istitutiva dovrà comunicare al Presidente della CRAIPI, nel termine perentorio di 5 giorni dalla data di inizio della procedura elettorale, il nominativo del proprio componente da inserire nel Comitato Elettorale Centrale, fatta eccezione per la RAI che dovrà indicare due componenti; la mancata comunicazione determinerà la decadenza della parte inadempiente.

Art. 5: PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. Le liste per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati devono essere presentate, entro le ore 18:00 del 30° giorno precedente a quello fissato per le elezioni, al Presidente della CRAIPI oppure, in caso di suo impedimento, ad uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione designato dalla RAI. **Ai fini dello svolgimento delle operazioni elettorali, le liste dovranno avere quale ambito di riferimento l'una i lavoratori soci della RAI e delle altre Società del Gruppo esclusa RAI WAY, l'altra i soci della sola RAI WAY.**

2. Sulle liste verrà apposta l'ora e la data della ricezione.

3. Le liste saranno consegnate a cura dei rappresentanti legali delle OO.SS., di cui al successivo comma 6, lettere a) e b), che avranno il compito, per le rispettive liste, di fornire al Comitato Elettorale Centrale le eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche nei casi previsti dal successivo art. 7, comma 5; i presentatori di lista dovranno depositare la lista stessa in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito.

4. A ciascun presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'avvenuto deposito. La copia sarà firmata dal Presidente della CRAIPI oppure da chi lo sostituisce ai sensi del primo comma del presente articolo.

5. Nella preparazione delle liste le Organizzazioni Sindacali terranno nel giusto conto tutte le realtà aziendali e territoriali (Sedi, Centri di Produzione, ecc.) affinché si crei un equilibrio che rappresenti nel suo complesso i soci della CRAIPI, **sempre nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1.**

6. All'elezione dell'Assemblea dei Delegati possono concorrere:

- a) liste nazionali presentate dalle OO.SS. stipulanti l'Accordo istitutivo della CRAIPI;
- b) liste nazionali presentate dalle OO.SS. di categoria firmatarie degli accordi di adesione alla CRAIPI e del contratto collettivo per la RAI e le aziende del Gruppo;**
- c) **liste presentate anche da OO.SS.LL. anche diverse da quelle di cui alle lett. a) e b),** formalmente costituite con un proprio atto costitutivo autenticato dal notaio, che certifichino la loro idoneità a partecipare alle elezioni, depositando a pena di inammissibilità:

1) la lista corredata da un numero di firme di soci che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2, pari al 5% degli aventi diritto al voto, i quali dovranno comunque essere complessivamente presenti in almeno sette regioni sedi di seggio elettorale per quanto riguarda gli iscritti dipendenti dalla RAI e pari al 10% degli aventi diritto al voto per quanto riguarda gli iscritti dipendenti dalle altre Società con riferimento a ciascuna di esse. Le firme dei suddetti soci, unitamente alle indicazioni della regione ove è ubicata la sede di lavoro, devono essere apposte su una copia della lista e devono essere corredate da una fotocopia del tesserino aziendale di identificazione e da una fotocopia di un documento di identità valido. La firma di presentazione su più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste; è, altresì, invalida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista;

2) copia dell'atto costitutivo autenticata dal notaio;

3) copia autentica dello Statuto;

4) certificato notarile che autentichi la firma ed i poteri della persona che firma per la presentazione della lista.

7. Le liste per l'elezione dei Delegati dovranno contenere un numero di candidati fino ad un massimo pari al numero dei Delegati previsti secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 1. Esse dovranno inoltre essere contrassegnate da una sigla depositata contestualmente alla presentazione.

8. I candidati dovranno essere contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione per ciascuno della sede di appartenenza; l'accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta da candidato stesso, contenente anche l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 (vedi all. A), che dovrà essere consegnata, contestualmente al deposito della lista, unitamente a fotocopia del tesserino aziendale di identificazione ed a fotocopia di un documento di identità valido, al Presidente della CRAIPI oppure a chi lo sostituisce ai sensi del primo comma del presente articolo.

9. La candidatura su più liste contrassegnate da sigle differenti decade da tutte le liste.

10. Ogni lista deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla designazione del rappresentante di lista, del componente per il Comitato Elettorale Centrale, fatta eccezione per le liste presentate dalle parti istitutive della CRAIPI alle quali si applica l'art. 4, ultimo comma, e di uno scrutatore per ogni seggio elettorale.

11. Gli scrutatori di ogni **seggio unificato RAI/Società del Gruppo-RAI WAY, nel numero di uno per ogni lista validamente presentata** – istituito in ogni unità produttiva –, si costituiranno in Comitato Elettorale locale nel seno del quale sarà eletto un Presidente.

12. I componenti dei Comitati Elettorali locali devono essere dipendenti rispettivamente della RAI e delle altre società del gruppo RAI (quali destinatarie dei medesimi Contratti Collettivi di Lavoro per operai, impiegati, quadri e professori d'orchestra della RAI) e non ricoprire cariche nella CRAIPI a qualsiasi livello, né essere candidati.

Art. 6: ELENCO DEGLI ELETTORI E DEGLI ELEGGIBILI

1. Ai fini della elezione, gli elenchi dei soci di cui ai precedenti artt. 2 e 3 saranno forniti al Comitato Elettorale Centrale dalle Società entro lo stesso termine di presentazione delle liste di cui al primo comma del precedente art. 5.

Art. 7: COMITATO ELETTORALE CENTRALE

1. Nelle ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste di cui al primo comma del precedente art. 5, si costituisce presso la sede della CRAIPI il Comitato Elettorale Centrale, presieduto dal Presidente della CRAIPI. **Il Comitato Elettorale Centrale e' unico, sia per le liste aventi come ambito di riferimento le Società del Gruppo, inclusa la RAI, sia per le liste aventi come ambito di riferimento RAI WAY.**

2. Il Comitato Elettorale Centrale sarà costituito da massimo 11 componenti tra i quali:

a) il Presidente della CRAIPI, due componenti di designazione aziendale, un componente per ogni Organizzazione Sindacale firmataria dell'accordo istitutivo della CRAIPI (vedi art. 4, ultimo comma);

b) gli altri componenti, ognuno in rappresentanza **di ciascuno dei soggetti che abbiano validamente presentato** le eventuali ulteriori liste di cui all'art. 5, comma 6, **lettere b) e c)**, entreranno successivamente a far parte del Comitato medesimo, fino a concorrenza degli 11 membri, per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo comma 10. **In ogni caso, in ipotesi di presentazione di un numero liste da parte delle OO.SS. superiori al numero massimo di 11 componenti, sarà accordata prevalenza ai componenti designati dalle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo per la RAI e le aziende del Gruppo, garantendo la loro partecipazione al Comitato, mentre per attribuire il residuo numero di posti, la priorità sarà determinata dalla data ed ora di presentazione della lista, ed, in caso di coincidenza di data ed ora, il Comitato Elettorale Centrale procederà, con sorteggio, all'attribuzione, del/dei componente/i designato/i.**

3. I componenti di parte sindacale del Comitato Elettorale Centrale devono essere dipendenti delle Società, non ricoprire cariche nella CRAIPI a qualsiasi livello, né essere candidati di lista, componenti dell'Assemblea dei Delegati in carica, del Collegio dei Revisori dei conti e non devono prestare attività lavorativa presso la struttura amministrativa della CRAIPI.

4. Il Comitato Elettorale Centrale di cui alla lettera a) del presente articolo accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate, in particolare:

a) verifica la regolarità delle liste in ordine alla sigla distintiva, al numero dei candidati inseriti, alle relative firme di presentazione, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 5;

b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista dichiarazione di accettazione;

c) cancella i nomi dei candidati ineleggibili, poiché privi dei requisiti previsti dall'art. 3 o decaduti ai sensi dell'art. 5, comma 9, nonché in caso di sovrabbondanza, degli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.

5. Nel caso di sigla distintiva confondibile con altre, il Comitato Elettorale Centrale comunicherà al presentatore di lista e, qualora non sia con esso coincidente, anche al rappresentante legale dell'Organizzazione Sindacale interessata, un termine perentorio per provvedere alla modifica della sigla stessa; a tal fine l'utilizzo della sigla spetta, con diritto di precedenza, a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni della CRAIPI e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata precedentemente. Analogamente, il Comitato Elettorale Centrale richiederà ai relativi presentatori di lista e, qualora non siano con essi coincidenti, anche ai rappresentanti legali delle Organizzazioni Sindacali interessate, l'integrazione, nel termine perentorio assegnato, delle liste che risultino incomplete quanto a candidature ai sensi dei commi precedenti.

6. Decorsi i termini di cui al comma precedente, le liste vengono nuovamente verificate al fine di accertarne la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

7. La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al presentatore di lista e, qualora non sia con esso coincidente, anche al rappresentante legale dell'Organizzazione Sindacale interessata, ed ha effetto immediato. Avverso la dichiarazione di inammissibilità, i rappresentanti legali delle OO.SS. interessate potranno presentare – entro ventiquattro ore dalla comunicazione di inammissibilità – ricorso scritto al Comitato Elettorale Centrale che si pronuncerà nei successivi due giorni.

8. Accertata l'ammissibilità delle liste, il Comitato Elettorale Centrale viene integrato con i componenti di cui all'art. 5, comma 6, lett. b) e c), assumendo la sua definitiva composizione, eventualmente previo esperimento della procedura di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), ultimo paragrafo.

9. Tutte le decisioni del Comitato Elettorale Centrale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

10. Oltre a quanto previsto in precedenza, il Comitato Elettorale Centrale svolge i seguenti compiti:

a) sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità e la validità cura la predisposizione della schede elettorali, tenendo conto di quanto stabilito dal successivo art. 9;

b) coordina i Comitati Elettorali Locali, i quali, con la collaborazione delle Società, provvedono all'istituzione dei seggi presso ogni unità produttiva ed alla sorveglianza del loro funzionamento;

c) almeno dieci giorni prima della data delle elezioni trasmette alle Commissioni Elettorali Locali le liste elettorali, le schede elettorali, gli elenchi dei soci aventi diritto al voto, unitamente alle istruzioni per la votazione, ad un estratto del presente Regolamento Elettorale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, nonché appositi comunicati riguardanti l'individuazione dei seggi elettorali e delle unità produttive;

d) riceve dai seggi gli elenchi attestanti la votazione dei soci, i verbali di votazione e di scrutinio, le schede elettorali utilizzate e quelle non utilizzate;

e) procede alle operazioni di verifica dei verbali di cui alla precedente lettera d), esaminando e risolvendo in unica istanza eventuali casi di contestazione;

f) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione della CRAIPI che la conserva per tutta la durata del mandato all'Assemblea dei Delegati.

10. Il Comitato Elettorale Centrale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli organi della CRAIPI, alle parti istitutive, che abbiano partecipato alle elezioni, fatte salve le eventuali contestazioni di cui al successivo art. 11.

Art. 8: COMUNICAZIONE DELLA DATA DELLE VOTAZIONI

1. La data delle votazioni, le liste dei candidati, le istruzioni per la votazione, l'estratto del Regolamento Elettorale ed i comunicati relativi ai seggi, dovranno essere portati a conoscenza dei soci a cura dei Comitati Elettorali Locali, mediante affissione nei luoghi sede di seggio elettorale almeno sette giorni prima della data fissata per le votazioni.

2. Contemporaneamente deve essere affisso un avviso relativo ai luoghi, giorni ed orari delle votazioni.

Art. 9: MODALITA' DI VOTAZIONE

1. La votazione avverrà a mezzo scheda contenente tutte le sigle delle liste dei candidati nell'ordine risultante dalla data ed ora di presentazione delle liste stesse al Presidente della CRAIPI o a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 5, comma 1.

2. Le schede dovranno essere firmate da almeno due componenti del Comitato Elettorale Locale.

3. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto nei luoghi sede di seggio elettorale.

4. Nelle elezioni il voto è segreto e non può essere espresso per interposta persona.

A. Ogni elettore deve votare presso il seggio nel cui elenco risulta iscritto. I lavoratori in trasferta nel/i giorno/i in cui si svolgono le elezioni possono votare presso il seggio dell'unità produttiva in cui si trovano a prestare la propria attività.

A tale scopo, il Comitato Elettorale Locale interessato, dopo aver accertato l'identità del socio, dovrà verificarne la legittimazione al voto attraverso il Comitato Elettorale Locale nei cui elenchi è iscritto il medesimo, informando contestualmente tale ultimo Comitato della volontà del socio predetto di esercitare il diritto di voto nella diversa sede.

Quanto precede dovrà costituire oggetto di verbalizzazione da parte di entrambi i Comitati Elettorali Locali interessati.

B. Ogni elettore deve apporre la propria firma leggibile sull'elenco degli elettori a conferma dell'avvenuta ricezione della scheda elettorale che, successivamente all'espressione del voto, dovrà essere depositata in idonea urna sigillata sino all'inizio delle operazioni di scrutinio.

C. L'elettore dovrà indicare mediante crocetta il voto di lista e potrà manifestare la preferenza solo per un candidato della lista votata, indicandone cognome e nome.

5. Nel caso in cui le preferenze superino il limite indicato, esse si intendono annullate, rimanendo valido solo il voto di lista.

6. L'indicazione della preferenza vale quale votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.

7. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenza data a candidato di lista differente, si considera valido solo il voto di lista e nullo il voto di preferenza.

Art. 10: SCRUTINIO DELLE SCHEDE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Ciascuna lista avrà diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati fino a concorrenza del numero dei candidati presentati.
2. Per quoziente elettorale, **determinato per ciascun ambito di riferimento di cui all'art. 5, comma 1**, del presente regolamento, si intende il rapporto tra i voti validi ed il numero dei seggi da attribuire.
3. In caso di insufficienza del quoziente di cui al primo comma, sarà valido il maggior numero di resti.
4. A parità di resti fra liste diverse, il seggio va attribuito alla lista che non ha conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un seggio si ricorrerà al sorteggio.
5. A seguito delle assegnazioni dei seggi, saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze nelle rispettive liste.
6. Nel caso di lista unica l'attribuzione dei seggi avverrà sulla base delle preferenze riportate dai candidati.
7. A parità di preferenze tra due o più candidati della medesima lista, il seggio va attribuito secondo la successione dei nominativi nella lista stessa.
8. Al termine dello scrutinio verrà redatto, a cura del Presidente del Comitato Elettorale Locale, il relativo verbale, nel quale si dovrà dare atto anche di eventuali contestazioni che siano state sollevate.
9. Detto verbale, sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - il numero degli aventi diritto al voto e dei votanti, anche in relazione alle previsioni dell'art. 9, comma 4, lett. A, paragrafi 2 e 3;
 - il numero delle schede inviate dal Comitato Elettorale Centrale;
 - il numero dei voti attribuito a ciascuna lista;
 - il numero delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede non utilizzate.
10. Concluso lo scrutinio e la redazione del relativo verbale, il Presidente del Comitato Elettorale Locale provvede ad inviare, in plico chiuso e sigillato, tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali, avendo cura di distinguere le schede valide, le schede nulle, le schede bianche e le schede non utilizzate.
11. Il plico dovrà pervenire al Comitato Elettorale Centrale entro il quarto giorno successivo a quello delle elezioni.
12. Il Comitato Elettorale Centrale provvederà alle operazioni di riepilogo ed all'assegnazione dei seggi, dandone atto in apposito verbale da sottoscrivere da parte di tutti i componenti del Comitato stesso.
13. Il Comitato Elettorale Centrale, dopo il compimento delle operazioni di cui sopra, renderà noti i risultati delle votazioni, mediante affissione di appositi comunicati in ciascuna unità produttiva.

Art. 11: CONTESTAZIONI SULLE ELEZIONI

1. Eventuali contestazioni dovranno essere avanzate con ricorso scritto che dovrà pervenire al Comitato Elettorale Centrale entro cinque giorni, a pena di decadenza, dalla data di pubblicazione dei risultati delle votazioni.
2. Il Comitato Elettorale Centrale, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, dovrà decidere in merito alle eventuali contestazioni.
3. Il risultato dell'esame delle eventuali contestazioni verrà reso noto mediante apposito comunicato del Comitato Elettorale Centrale da affiggersi in ciascuna unità produttiva.